

Informativa alla Clientela

Piano Famiglie per la sospensione delle rate dei mutui

CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA PIANO FAMIGLIE

Il Piano Famiglie è un'iniziativa promossa dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per supportare i nuclei familiari in questo delicato contesto economico.

L'intervento prevede che i Clienti delle banche che aderiscono all'iniziativa possano richiedere di sospendere per almeno 12 mesi il pagamento delle rate dei mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali finalizzati all'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, al verificarsi di specifici eventi che impattino sulla reale capacità di rimborso; l'intervento prevede la possibilità di sospendere l'intera rata ovvero la sola quota capitale della stessa.

L'iniziativa è stata condivisa con i rappresentanti delle principali Associazioni dei Consumatori grazie all'Accordo sottoscritto insieme ad ABI in data 18 dicembre 2009.

Poste Italiane, a seguito dell'adesione di Deutsche Bank al Piano Famiglie, offrirà alla propria Clientela, in possesso dei requisiti previsti, la possibilità di usufruire di questo intervento di sostegno, prevedendo la **sospensione della sola quota capitale delle rate del mutuo** per un periodo **massimo di 12 mesi**; i Clienti, pertanto, continueranno a pagare, nel periodo di sospensione, rate di soli interessi.

Il Documento Tecnico che dettaglia i contenuti del Piano Famiglie è a disposizione sul sito Internet dell'ABI (www.abi.it).

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

La sospensione del pagamento delle rate, ai sensi del Piano Famiglie, può essere richiesta dai Clienti:

- Titolari di un mutuo ipotecario con le caratteristiche riportate nella successiva sezione "Su quali mutui è applicabile la sospensione";
- Con un reddito imponibile per singolo mutuatario non superiore a 40 mila euro annui;

Al verificarsi per almeno uno degli intestatari del mutuo di uno dei seguenti eventi:

- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato
Sono esclusi i casi di:
 - risoluzione consensuale;
 - risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità;
 - licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 Codice Procedura Civile (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato).
Sono esclusi i casi di:
 - risoluzione consensuale;
 - recesso da parte del datore di lavoro per giusta causa;
 - recesso del lavoratore non per giusta causa;
- Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;

- Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG, CIGS, altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà).

Gli eventi di cui sopra devono essersi verificati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, termine successivamente prorogato prima fino a tutto il 30 giugno 2011 ed ora nuovamente prorogato fino a tutto il 31 dicembre 2011.

MUTUI PER I QUALI È APPLICABILE LA SOSPENSIONE

Possono essere oggetto di sospensione i mutui, anche in periodo di preammortamento, che a prescindere dalla tipologia di tasso siano:

- Erogati a persone fisiche;
- Destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale;
- Garantiti da ipoteca su immobili residenziali;
- D'importo originario non superiore a 150.000 euro;
- Di durata originaria non inferiore a 5 anni;
- Anche con ritardo nei pagamenti delle rate purché tale ritardo:
 - non sia superiore a 180 giorni consecutivi alla data di presentazione della richiesta di sospensione;
 - si sia verificato in data successiva all'evento che dà diritto alla sospensione.

La sospensione può essere richiesta anche sui mutui:

- Rinegoziati, anche ai sensi della Legge Tremonti (D.L. 93/2008);
- Erogati per portabilità tramite surroga ai sensi del DL 7/2007 (in tali casi si deve fare riferimento alla destinazione di investimento originaria del mutuo);
- Accollati anche a seguito di frazionamento.

La sospensione **non** può essere applicata sui mutui:

- Che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);
- Per i quali sia presente una polizza assicurativa a copertura del rischio contro gli eventi descritti nel paragrafo "Soggetti aventi diritto" e che copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;
- Per i quali è intervenuta la decadenza del beneficio del termine;
- Per i quali è intervenuta la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto;
- Per i quali è stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
- Per i mutui a tasso variabile con rata costante e durata variabile (mutuo BancoPosta Affitto).

CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo ai sensi del Piano Famiglie avrà una durata complessiva pari a 12 mesi e potrà essere richiesta una sola volta.

A seguito della sospensione il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione. Al termine della stessa, il rimborso del mutuo (quota capitale e quota interessi) riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto. Il Cliente ha la facoltà di riprendere in via definitiva il regolare pagamento delle rate del mutuo anche prima dello scadere del periodo di sospensione, facendone

richiesta scritta a Deutsche Bank S.p.A.; in questo caso non sarà più possibile richiedere nuovamente la sospensione del piano di ammortamento.

Nel periodo di sospensione maturano gli interessi calcolati al tasso contrattuale, che saranno rimborsati secondo le scadenze originarie previste dal piano di ammortamento (rate di soli interessi calcolati sul debito residuo in essere al momento della sospensione).

Qualora il mutuo presenti rate arretrate al momento della sottoscrizione della richiesta (nel rispetto dei requisiti riportati nella Sezione “Mutui per i quali è applicabile la sospensione”), la sospensione si applica anche a tali rate fermo restando il limite massimo complessivo di 12 mesi di sospensione.

Non sono ricomprese nella sospensione eventuali rate scadute e pagate dal momento del verificarsi dell'evento al momento dell'attivazione della sospensione.

In caso di rate mensili arretrate ricomprese nella sospensione, gli interessi di mora già maturati non saranno dovuti.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno traslate per un periodo pari a quello della sospensione.

Il mancato pagamento delle rate (di soli interessi) durante il periodo di sospensione comporterà l'applicazione degli interessi di mora.

La sospensione **non comporta**:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

I Clienti con i requisiti sopra indicati possono chiedere presso gli Uffici Postali abilitati alla vendita del mutuo, la sospensione delle rate mutuo prevista dal Piano Famiglie, **fino al 31 gennaio 2011, termine successivamente prorogato fino a tutto il 31 luglio 2011 ed ora nuovamente prorogato fino a tutto il 31 gennaio 2012.**

A tal fine deve essere:

- Sottoscritto il modulo di richiesta in allegato da parte di tutti gli intestatari, coobbligati, fideiussori, datori di ipoteca del mutuo ed eventuali eredi;
- Presentata la necessaria documentazione (vedi “Documentazione da presentare a corredo della richiesta”).

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda e dell'intera documentazione prevista.

Decorso tale termine senza che sia stato comunicato il diniego, la richiesta di sospensione dovrà intendersi accolta.

La sospensione sarà resa operativa entro ulteriori 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta.

Sia in caso di accoglimento che di diniego della richiesta, il Cliente riceverà tramite posta apposita comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA RICHIESTA

Di seguito la documentazione che il Cliente deve presentare a corredo della richiesta:

- Copia dell'atto di mutuo per il quale si richiede la sospensione delle rate;
- Copia della documentazione reddituale comprovante l'ultimo reddito imponibile di tutte le persone fisiche intestatarie del mutuo: Modello CUD o ultima dichiarazione dei redditi presenta.

Inoltre, in relazione all'evento che determina la possibilità di richiedere l'adesione al Piano Famiglie, il Cliente dovrà provvedere a consegnare:

- Per gli eventi relativi alla **sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro**:
 - **Documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro**:
 - Certificazione del datore di lavoro;
 - Richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito;
 - Provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito.
- Per gli eventi relativi alla **cessazione del rapporto di lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro** di cui all'art. 409 n. 3 Codice Procedura Civile:
 - **Documentazione che attesti la cessazione del rapporto di lavoro e le relative cause**:
 - Lettera di licenziamento;
 - Lettera di dimissioni in caso di giusta causa;
 - Contratto di lavoro dal quale si evince l'intervenuta scadenza del termine.
 - **Copia della dichiarazione attestante l'attuale stato di disoccupazione**, resa dall'interessato al Centro per l'Impiego ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 21 aprile 2000, n° 181.
- Per l'evento relativo al **decesso di uno degli intestatari del mutuo**:
 - Certificato di morte;
 - Atto notorio o dichiarazione sostitutiva nomina eredi.
- Per l'evento relativo all'**insorgenza di condizioni di non autosufficienza**:
 - Certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3, legge 5 febbraio 1992. n. 104) ovvero invalido civile (dall'80% al 100%).